

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 35;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in gastroenterologia, rilasciato in data 22 luglio 1993 dal Ministero della sanità rumeno alla dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled, nata a Mogadiscio (Somalia) il 16 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

04A09518

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2004.

**Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO  
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 3, comma 137;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della II variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il corrente anno 2004 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo

2003, € 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Regioni	15-16-17enni	Ripartizione delle risorse in €
Piemonte	17.027	13.388.509
Valle d'Aosta	397	311.023
Liguria	3.103	2.430.992
Lombardia	46.034	36.064.542
<i>Provincia Autonoma di Bolzano</i>	5.581	4.372.338
<i>Provincia Autonoma di Trento</i>	3.639	2.850.912
Veneto	21.646	16.958.185
Friuli Venezia Giulia	3.186	2.496.017
Emilia Romagna	8.769	6.869.921
Toscana	8.740	6.847.202
Umbria	1.460	1.143.812
Marche	2.571	2.014.206
Lazio	9.334	7.312.561
Abruzzo	3.546	2.778.052
Molise	764	598.543
Campania	43.507	34.084.807
Puglia	27.674	21.680.716
Basilicata	1.502	1.176.716
Calabria	10.687	8.372.544
Sicilia	34.466	27.001.791
Sardegna	7.653	5.995.611
<b>TOTALE</b>		<b>204.700.000</b>

Fonte: Elaborazioni Isfol sui dati Istat e Miur al 2002

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II nota di variazione.

#### Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

4. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 13 settembre 2004

*Il direttore generale:* BULGARELLI

04A09476

DECRETO 17 settembre 2004.

#### Sostituzione del liquidatore di tre società cooperative.

IL REGGENTE  
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Forlingieri Sandro, residente in Roma, via delle Mimose n. 45, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Sannio 2000», con sede in Roma, costituita in data 6 febbraio 1984, rogito notaio Pensabene Perez Giuseppe, repertorio n. 21137, B.U.S.C. n. 28179, codice fiscale n. 06433110589, in sostituzione del sig. Amata Carlo;

cooperativa «La Romanina», con sede in Roma, costituita in data 20 luglio 1995 rogito notaio De Paola Fernando repertorio n. 103814, B.U.S.C. n. 34502 codice fiscale n. 04938301001, in sostituzione del sig. Memeo Romolo;

cooperativa «Latium - Cons. Laziale di commercializzazione prodotti agroalimentari», con sede in Roma, costituita in data 22 ottobre 1985, rogito notaio Pastore Gabriele, repertorio n. 10137, B.U.S.C. n. 29127, codice fiscale n. 07217870588, in sostituzione del sig. Rotolo Roberto.

Roma, 17 settembre 2004

*Il reggente:* PICCIOLO

04A09515